

COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

REGOLAMENTO INTERNO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

approvato con delibera consiliare N. 244 del
24 novembre 1975 e vistato per «presa d'atto» dalla
Sez. Prov. di Controllo della Regione Puglia in seduta
del 7-1-1976 prot. N. 55881.

LITOSTAMPA MINERVINI - MOLFETTA

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 - Presidenza del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco; in sua assenza e per suo legittimo impedimento, la Presidenza spetta all'Assessore Delegato, all'Assessore anziano o agli Assessori in ordine di anzianità; mancando tutti gli Assessori assume la Presidenza il Consigliere anziano. A quest'ultimo spetta pure il presiedere il Consiglio nelle prime sedute successive alle elezioni generali di rinnovo, limitatamente alle seguenti operazioni:

- a) insediamento del Consiglio ed esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti;
- b) elezione del Sindaco;
- c) elezione della Giunta.

Tali operazioni avranno luogo, seguendo l'ordine sopraindicato.

Il Presidente siede in capo alla sala delle adunanze e negli appositi spazi riservati siedono gli Assessori effettivi ed i supplenti.

Gli altri Consiglieri siedono, senza distinzione di luogo, a scelta di posti finchè questi rimangono liberi.

Il Segretario che assiste alle sedute consiliari siede al tavolo della Presidenza.

Con il consenso del Consiglio, il Presidente può chiamare, perchè assista all'adunanza per il tempo necessario, quel funzionario la cui presenza ravvisasse utile per fornire notizie di fatto e chiarimenti sulle materie che sono all'ordine del giorno.

Art. 2 - Attribuzione e poteri del Presidente.

Il Presidente rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori nonchè dell'amministrazione interna, facendo osservare il Regolamento. Il Presidente concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, pone le questioni, stabilisce

l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

I poteri di polizia del Consiglio sono esercitati dal Presidente che impartisce gli ordini necessari, in relazione all'art. 297 della L.C.P., 4-2-1915, n. 148.

Qualora sorga tumulto nel Consiglio, il Presidente si alza: è allora sospesa la discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie.

Art. 3 - Luogo di riunione del Consiglio.

Le sedute consiliari si tengono nell'apposita sala del Palazzo Comunale.

Solo in caso eccezionale, e sempre con il rispetto del principio della pubblicità delle sedute, può derogarsi alla suddetta regola, ma allora dovrà provvedersi con apposita deliberazione della Giunta, sufficientemente motivata, ed i cittadini dovranno essere messi al corrente con manifesti del nuovo luogo di riunione del Consiglio.

Art. 4 - Esposizione bandiera nazionale.

Nei giorni in cui avrà luogo la seduta del Consiglio comunale, sarà esposta al Palazzo del Municipio la bandiera nazionale.

Art. 5 - Sedute pubbliche e segrete.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi seguenti:

- a) quando trattasi di questioni concernenti persone;
- b) quando per un determinato argomento su richiesta di almeno 1/3 dei presenti il Consiglio comunale lo statuisca con deliberazione motivata a maggioranza di voti.

Art. 6 - Disciplina sedute segrete.

Si considerano questioni concernenti persone ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 della Legge comunale e provinciale, 4-2-1915, n. 148, le nomine degli impiegati, le promozioni,

le sospensioni, le destituzioni, i provvedimenti disciplinari, il conferimento di assegni a gratificazioni personali, il licenziamento ed in genere tutte le questioni la cui soluzione possa dipendere da apprezzamenti delle qualità personali, fisiche e morali dell'individuo.

Art. 7 - Avviso di convocazione del Consiglio.

La convocazione del Consiglio è fatta secondo le norme di legge con avviso scritto, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da consegnare a domicilio di ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U., 4-2-1915, n. 148.

A questo scopo il Consigliere che non risieda nel Comune e non abbia qui un proprio legittimo rappresentante, deve eleggere in questo Comune il proprio domicilio e notificarlo all'Amministrazione, a meno che egli non richieda per iscritto che gli avvisi di convocazione gli siano notificati nel Comune di residenza a mezzo posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli avvisi di convocazione debbono indicare non soltanto il giorno ma anche l'ora ed il luogo dell'adunanza.

Gli avvisi per le sessioni ordinarie e per le sessioni straordinarie dovranno essere consegnati a ciascun consigliere rispettivamente almeno cinque giorni o tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza iniziale. Soltanto nei casi di urgenza i termini di preavviso potranno essere ridotti a 24 ore.

Art. 8 - Richiesta di convocazione del Consiglio.

Quando la convocazione del Consiglio è richiesta da una parte dei consiglieri, la domanda deve essere scritta e firmata da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi di urgenza.

La richiesta di convocazione di urgenza deve essere giustificata da motivi da esporsi nella richiesta stessa. Gli estremi della urgenza devono essere riconosciuti dalla Giunta Municipale agli effetti dell'immediata convocazione.

Art. 9 - Numero legale. Diserzione di seduta.

Il numero dei consiglieri necessari per rendere legale l'adunanza deve raggiungersi entro un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione. In caso contrario la seduta è dichiarata deserta e rinviata, in seconda convocazione, alla data (giorno ed ora) eventualmente fissata sull'avviso di prima convocazione. Verificandosi tale ipotesi sono da avvertirsi solamente i Consiglieri non intervenuti; in caso diverso, la seconda convocazione sarà notificata al domicilio di tutti i Consiglieri nelle forme di legge.

Art. 10 - Appello nominale. Assenze dei Consiglieri.

Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale. Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta, il Segretario del Consiglio tiene nota dei Consiglieri che entrano o che escono.

Se l'uscita di Consiglieri dalla sala fa venir meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie la seduta, a seconda che la uscita abbia carattere temporaneo o definitivo.

Art. 11 - Apertura e chiusura. Approvazione del verbale.

Il Presidente apre e chiude la seduta.

La seduta comincia con l'approvazione del processo verbale.

Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione questa avrà luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

La durata dell'intervento non potrà eccedere i cinque minuti.

Art. 12 - Dei processi verbali.

I processi verbali sono redatti dal Segretario Generale del Comune, o da chi per esso, il quale assiste il Presidente dell'assemblea nelle adunanze.

I processi verbali debbono indicare i nominativi degli in-

tervenuti all'adunanza, i punti principali delle discussioni, il numero dei votanti ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Ogni consigliere può chiedere che nel verbale dell'adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.

Il processo verbale deve precisare i nominativi dei consiglieri presenti alle votazioni sui singoli oggetti con l'indicazione del numero degli astenuti.

Delle astensioni deve essere chiesta ed inserita menzione espressa a verbale.

Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni di persona deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta.

I processi verbali sono trascritti su appositi modelli e sono approvati dal Consiglio in una riunione successiva alla data della rispettiva adunanza e sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano e dal Segretario Generale del Comune.

Il Consiglio comunale può stabilire di non far redigere in tutto o in parte il processo verbale delle sedute segrete.

La parte del verbale riflettente la seduta segreta, sarà stesa in modo da riportare, nella forma più concisa, menzione di quanto venne discusso e deliberato, senza scendere a particolari che possano toccare le persone od in altro modo recar pregiudizio a quelle ragioni, per la quale la seduta non è pubblica.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio che riguardano interessi patrimoniali, in cui vi sia o possa esservi interesse di terzi, saranno riassunti in modo che non vengano a compromettere i diritti e gli interessi del Comune. La relazione più ampia e completa che dovesse avvenire, sarà custodita a parte e non costituirà il verbale di cui possa essere concessa visione o copia.

Art. 13 - Ordine della trattazione degli argomenti. Inversione dell'ordine del giorno.

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, se-

guendo la progressione numerica dello stesso, incominciando da quelli da trattare in seduta pubblica e riservando per ultimi quelli da trattare in seduta privata.

Per ogni sessione la seconda seduta sarà dedicata alle interrogazioni, alle interpellanze e alle mozioni.

Tuttavia il Presidente può proporre che l'ordine di discussione sia mutato e la proposta di inversione dell'ordine del giorno, se nessuno vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata.

La variazione dell'ordine di discussione può essere proposta anche da un Consigliere, ma in tal caso sarà sottoposta al voto del Consiglio. Solo il proponente la variazione, oltre al Presidente, avrà la parola e contro non sarà ammesso a parlare che un consigliere.

La durata dell'intervento non potrà eccedere i cinque minuti.

La votazione della proposta si farà peralzata di mano e la proposta si riterrà approvata se avrà ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri votanti.

Comunque dovranno essere trattati prima gli affari posti all'ordine del giorno per iniziativa dell'Autorità Governativa, poi quelli per iniziativa del Sindaco ed infine quelli per iniziativa dei Consiglieri.

Nell'avviso di convocazione del Consiglio dovrà essere indicato il relatore di ogni singolo affare, se vi è.

Art. 14 - Trattazione di affari non iscritti all'ordine del giorno.

Non è ammessa alcuna discussione nè alcuna deliberazione su argomenti che non figurano iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente, peraltro, può in ogni momento fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non si potrà aprire discussione nè procedere a deliberazioni.

Ogni Consigliere dopo averne dato avviso al Presidente, in apertura di seduta potrà chiedere la parola ed avrà diritto di ottenerla per celebrazioni di eventi e per commemorazioni di persone e di date di particolare rilievo e per comunicazioni di grave importanza.

La durata dell'intervento non potrà eccedere i dieci minuti. Sull'argomento non si potrà intervenire più di una volta.

Durante le sedute del Consiglio non sono ammesse manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione.

Art. 15 - Ammissione del pubblico.

Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nella sala ove siedono i Consiglieri.

Il pubblico può assistere alle sedute pubbliche nell'apposito spazio ad esso riservato. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono essere correttamente vestite, stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

Durante le sedute pubbliche saranno ammessi i rappresentanti della stampa, assegnando ad essi un apposito tavolino.

I vigili urbani saranno incaricati dell'osservanza dei regolamenti e, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine.

Art. 16 - Trattazione delle proposte all'ordine del giorno.

Il Presidente o l'Assessore del ramo riferisce intorno all'affare in trattazione, mettendo in evidenza, in linea generale, il pensiero della Giunta, ed eventualmente quello degli organi amministrativi, tecnici, contabili, ecc. L'argomento può anche essere illustrato a mezzo di relazione scritta, in precedenza divulgata. La proposta concreta può anche non esservi, quando la Giunta non ritenga opportuno formularla, preferendo che scaturisca dalla discussione.

Art. 17 - votazione.

Nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione, da adottarsi osservate le norme e la procedura di legge e quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 18 - Norme da seguire nell'ordine della discussione.

La discussione degli affari segue l'ordine seguente:

a) discussione generale, seguita da eventuale proposta di deliberazione o di rinvio;

b) discussione particolareggiata sull'affare, nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti, sotto emendamenti ed aggiunte;

c) votazione complessiva sull'affare, o su mozioni ed ordini del giorno che fossero stati presentati.

Art. 19 - Proposte di ordini del giorno.

Durante la trattazione di ogni singolo argomento ciascun Consigliere ha la facoltà di proporre ordini del giorno relativi all'argomento e di illustrarli. Il Presidente ha la facoltà di non accettare gli ordini del giorno, neppure come raccomandazione, in tale ipotesi si intendono ritirati, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri non chieda la votazione.

Gli ordini del giorno accettati sono posti subito in votazione.

Art. 20 - Disposizioni generali della discussione.

Alla discussione possono prendere parte i Consiglieri, ognuno dei quali deve prima chiedere la parola al Presidente. La richiesta può essere verbale o scritta.

Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine.

Chi risulta assente dall'aula quando viene il suo turno decade dal diritto alla parola.

Nessuno può parlare più di una volta nella discussione generale di uno stesso argomento. Sarà soltanto consentito un eventuale ulteriore intervento nella forma più succinta, oltrechè per dichiarazione di voto, per fatto personale o per mozione d'ordine.

Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere ed apprezzare i voti del Consiglio.

In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri i quali appartennero alle Giunte che li adottarono, hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

La disposizione di cui al sesto comma del presente articolo non viene applicata nei confronti dei componenti la Giunta.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta se non col consenso del Consigliere che ha la parola.

Art. 21 - Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri.

È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Al Presidente è lasciato di decidere in proposito.

Se il Consigliere insisterà avverso alla decisione del Presidente, deciderà il Consiglio senza discussione, per alzata di mano.

Quando, nel corso di una discussione, il Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di nominare una Commissione di inchiesta, la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa. Alla Commissione il Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.

Art. 22 - Mozione d'ordine.

È mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento o il rilievo sul modo e l'ordine col quale si intenda procedere alla votazione.

Sulla ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente, il Consiglio decide per alzata di mano senza discussione.

Art. 23 - Richiami all'oratore.

Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione o ai limiti di tempo previsti dal Regolamento un oratore che tuttavia continua a discostarsene, può interdargli la parola sullo stesso argomento per il resto della seduta.

Art. 24 - Durata degli interventi.

Il Presidente stabilisce la durata degli interventi, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo, nella discussione sui bilanci, sul

rendiconto annuale della Giunta, sull'elezione e sulla revoca del Sindaco e sulla nomina della Giunta:

20 minuti: relazioni e interventi nella discussione generale sulle delibere;

10 minuti: dichiarazioni di voto sul complesso di una delibera, limitatamente ad un oratore per ciascun gruppo, oltre i Consiglieri in dissenso con il proprio gruppo che ne abbiano dato preventiva comunicazione in tal senso al Presidente;

10 minuti: discussione e illustrazione degli emendamenti dei singoli provvedimenti. Lo stesso limite di tempo si applica allo svolgimento degli ordini del giorno e delle interpellanze. Esso si applica pure alle dichiarazioni di voto sulle mozioni e sugli ordini del giorno, nei limiti e alle condizioni previsti dal comma precedente, e in tutte le altre dichiarazioni di voto.

Sono pure concessi *10 minuti* di tempo a chi desideri illustrare un richiamo al Regolamento, all'ordine del giorno o alla posizione della questione, a chi intenda discutere sull'ordine delle votazioni, o illustrare una richiesta di chiusura della discussione. In questi casi potranno parlare per la stessa durata di tempo due oratori contro i due a favore. Sulle questioni pregiudiziali, sugli ordini del giorno richiedenti di non passare all'esame di una delibera e sulle questioni sospensive avranno facoltà di parlare per *10 minuti*, oltre il proponente, anche un oratore per ciascun gruppo e i Consiglieri i quali dissentano eventualmente dal proprio gruppo e che ne abbiano dato preventiva comunicazione al Presidente;

5 minuti: replica agli interpellanti e ai Consiglieri i quali abbiano presentato un'interrogazione con risposta scritta. In caso di dissenso sul programma dei lavori, hanno facoltà di intervenire per uguale durata di tempo un oratore per ciascun gruppo. In caso di dissenso sull'ordine del giorno della seduta proposta dal Presidente, hanno facoltà di intervenire per *5 minuti*, oltre l'illustratore del dissenso, anche due oratori contro e due a favore. Uguale limite di tempo è stabilito per tutte le altre dichiarazioni non indicate nel presente articolo.

Art. 25 - Ordine delle discussioni.

I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il Regolamento, la posizione della questione o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale, e possono essere illustrati, per *10 minuti*, dal proponente. Su tali richiami potranno intervenire per la stessa durata di tempo due oratori contro e due a favore. Se il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Prima della discussione generale ciascun Consigliere può sollevare la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate.

Il richiedente potrà illustrare la questione da lui posta per *10 minuti* e su di essa potranno intervenire un Consigliere per ciascun gruppo oltre i Consiglieri dissenzienti dal proprio gruppo.

Nel caso della questione pregiudiziale o sospensiva, la discussione sarà seguita da una votazione che, salvo una richiesta nelle forme previste dal Regolamento, di altra forma di votazione, avrà luogo per alzata di mano. Nel caso in cui le richieste in tal senso siano accolte dal Consiglio, non si darà luogo alla discussione o all'esame degli articoli del provvedimento in esame.

Art. 26 - Chiusura della discussione.

Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione.

La chiusura della discussione può, tuttavia, essere chiesta in qualunque momento da cinque consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare. Il Presidente, se sorgono opposizioni, mette la proposta in votazione per alzata di mano, dopo aver dato la parola a due oratori contro e due favorevoli.

Ciascun oratore non può parlare oltre cinque minuti.

Art. 27 - Correzioni di forma.

Prima della votazione finale, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che giudichi opportune.

Art. 28 - Modalità da osservarsi da ciascun Consigliere nel rivolgere la parola agli altri membri del Consiglio.

Per non venir meno alla dignità che si addice all'alto Consesso Civico ogni membro nei suoi rapporti con altri durante le discussioni userà soltanto il titolo di « Consigliere o Assessore, facendolo seguire dal cognome, o Presidente »; nè darà mai del « tu », sibbene del « voi » o del « lei ».

Art. 29 - Esito delle proposte.

L'affare posto in discussione può essere approvato, respinto, rinviato, approvato con modifiche. Si intende approvato l'argomento che, dopo esaurita l'eventuale discussione, è posto in votazione ed ha ottenuto la maggioranza legale dei voti. S'intende respinto quello che non raggiunge tale maggioranza. Il Consiglio può, a maggioranza di voti, rinviare un affare ad una seduta successiva, come può, osservate le norme di cui sopra, apportare ad una proposta tutte quelle modifiche che, poste ai voti, abbiano raggiunto la maggioranza dei suffragi.

Art. 30 - Decadenza dei Consiglieri per assenze alle sessioni ordinarie.

Fermo il principio di legge che i Consiglieri che non partecipano alle riunioni del Consiglio per una intera sessione ordinaria decadono dal mandato, tuttavia tale decadenza non ha luogo quando la sessione siasi esaurita in una sola seduta.

Art. 31 - Astensione dei Consiglieri interessati.

L'astensione dei Consiglieri dal prendere parte alle deliberazioni e cioè alla discussione e votazione delle relative proposte perchè interessati a norma di legge, importa l'obbligo di uscire dalla sala.

Art. 32 - Dei vari tipi di votazione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.

Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che cinque consiglieri chiedono l'appello nominale o dieci la votazione per scrutinio segreto. Queste domande pos-

sono essere fatte per iscritto col numero di firme necessarie, ma possono anche essere fatte verbalmente con domanda al Presidente di verificare se la proposta sia appoggiata dal numero di Consiglieri occorrenti.

L'eventuale domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima che abbia inizio la votazione.

Nel corso delle due domande quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.

Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto.

Art. 33 - Voto per alzata di mano.

Si vota per alzata di mano.

Si procede all'appello nominale se rimanga ancora dubbio sul risultato della riprova.

Art. 34 - Voto per appello nominale.

Per il voto per appello nominale il Presidente indica il significato del « sì » e del « no ».

L'appello nominale seguirà l'ordine di elezione.

Art. 35 - Scrutinio segreto.

Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello.

Ad ogni votante consegna una scheda da deporre nell'urna.

Il voto si esprime deponendo nell'urna la scheda con segnato nella parte interna la parola « sì » e la parola « no », oppure imbussolando la scheda bianca.

Il Presidente con l'assistenza di tre scrutatori da lui designati riscontra il risultato della votazione, mentre lo stesso Presidente ne proclama l'esito.

Nell'ipotesi di irregolarità e, segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno degli scrutatori e dal Segretario e conservate nell'Archivio comunale.

Art. 36 - Dichiarazione di voto o di astensione.

I Consiglieri prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto.

Tali interventi non potranno superare i limiti di tempo previsti dal Regolamento.

Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso.

Art. 37 - Validità delle deliberazioni e quorum richiesto.

Ogni deliberazione del Consiglio Comunale è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia dalla legge dello Stato, o dal presente Regolamento prescritta una maggioranza diversa.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Art. 38 - Riconoscimento e proclamazione dei risultati delle votazioni.

Il riconoscimento delle votazioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni sono fatti dal Presidente assistito da tre scrutatori scelti tra i Consiglieri.

Art. 39 - Votazione tacita.

Il Consiglio potrà adottare la votazione per tacita approvazione nella discussione dei bilanci, dei conti e dei regolamenti decidendo che si intenderanno approvati quelle voci o articoli su cui non saranno sorte contestazioni. Tuttavia non potrà usare di tale facoltà relativamente a quelle voci ed articoli che contengono proposte da decidersi a scrutinio segreto ai sensi dell'art. 298 della Legge comunale e provinciale.

Art. 40 - Deposito di atti consiliari.

I documenti che devono rimanere depositati nella sala a termini dell'art. 292 della Legge comunale e provinciale sono tutti quelli nei quali si concreta la proposta messa in discussione.

· Dei documenti stessi sarà data lettura nella seduta del Consiglio; questo però, qualora non sorgano contestazioni, potrà ritenere per letti i documenti, relazioni, regolamenti e simili che fossero stati rimessi per copia ai singoli consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la adunanza.

Art. 41 - Delle interrogazioni, interpellanze, mozioni, raccomandazioni.

Ciascun Consigliere, per meglio esplicitare la sua funzione di sindacato e controllo può giovare delle seguenti forme d'intervento: l'interrogazione, l'interpellanza, la mozione, la raccomandazione.

Art. 42 - Presentazione delle interrogazioni e raccomandazioni.

Nell'apposita seduta il Sindaco risponde alle interrogazioni e raccomandazioni che dai consiglieri siano state trasmesse per iscritto.

Art. 43 - Interrogazioni.

L'interrogazione è una domanda, che deve essere fatta per iscritto al Presidente, o alla Giunta, o all'Assessore del ramo, per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta, se essa intende comunicare al Consiglio documenti che al richiedente occorrono per trattare un argomento; e se essa Giunta sia o meno per prendere qualche risoluzione su determinati affari.

All'interrogazione risponde il Sindaco o l'Assessore del ramo, l'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno. Il Sindaco o l'Assessore del ramo hanno diritto di replicare.

L'interrogazione, se presentata in tempo utile è posta all'ordine del giorno della 2ª seduta consiliare; in caso contrario, la Giunta si riserva di rispondere, sempre nella 2ª seduta, se la natura dell'interrogazione lo consente, altrimenti sarà portata alla seduta successiva. Se l'interrogante lo desidera verrà data risposta scritta.

L'interrogazione non può dar luogo a discussione avendo carattere informativo. Tutte le interrogazioni presentate dai Consiglieri, tanto se iscritte all'ordine del giorno (anche iscritte

in coda all'ordine del giorno) come non iscritte, avranno sempre risposta in principio di seduta.

Art. 44 - Interpellanze.

L'interpellanza consiste nel richiedere all'Amministrazione (Giunta o Sindaco) i motivi e gli intendimenti della sua condotta in un determinato affare. È fatta per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della seconda seduta.

Essa è una valutazione sull'indirizzo amministrativo del Sindaco e della Giunta. In caso di rinuncia dell'interpellante, qualsiasi altro consigliere può fare propria l'interpellanza.

Nessuna deliberazione può essere presa a seguito dell'interpellanza, a meno che non sia trasformata in « mozione ».

Le interrogazioni — anche orali — e le interpellanze saranno discusse dal Consiglio per ogni sessione ordinaria e straordinaria, in una apposita seduta (la seconda) delle sessioni.

Art. 45 - Raccomandazioni.

La raccomandazione è una preghiera, che i consiglieri possono fare all'Amministrazione al fine di ottenere maggior sollecitudine nel disimpegnare talune pratiche, o perchè non si adottino taluni provvedimenti.

La raccomandazione è fatta a voce, seduta stante, ma può essere fatta anche con lettera diretta al Sindaco. Se la raccomandazione non ha attinenza agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà fatta alla fine della seduta.

Art. 46 - Costituzione consigli di quartiere, comitati o consulte cittadine e organismi vari.

Ai fini di una più ampia articolazione e funzionalità democratica degli organi comunali, il Consiglio può, in qualsiasi momento — con appositi provvedimenti che ne determinano i compiti, la composizione e il funzionamento — deliberare l'istituzione:

- 1) dei Consigli di quartiere;
- 2) di Comitati o Consulte cittadine per determinati or-

dini di problemi (giovanili, femminili, scolastici e culturali, economico-sociali, ecc.);

3) di ogni altro organismo utile ad estendere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.

Restano in ogni caso ferme le attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Sindaco ai sensi di legge.

Art. 47 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

S'intendono sempre applicabili tutte le norme legislative in materia, presenti e future, sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio.

Art. 48 - Casi non previsti nel regolamento.

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio e che ne siano pervenuti e disciplinati dal presente Regolamento e dalle norme legislative e regolamenti di cui all'articolo precedente, provvederà il Presidente, salvo appello seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento venga contestato da taluno dei Consiglieri.